ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

Alessandria, 6 aprile 2020

Ill.mo Sig.
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Osservazioni e parere preliminare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria in merito all'applicazione del disposto di cui all'art. 83, comma n. 6 del D.L. 17.03.2020 n. 18 nella materia civile (Estratto della delibera del consiglio dell'Ordine riunito in teleconferenza il 3.4.2020).

Trasmetto l'estratto della delibera in oggetto:

" In ordine alle misure di contenimento adottabili nella " *seconda fase* " prevista dall'art. 83, comma 6 del D.L. 18/2020 nel settore civile, il Consiglio dell'Ordine, sentito dal Presidente del Tribunale, come previsto dal tale norma, rileva innanzitutto che il parere reso dal C.S.M. in data 26.3.2020, raccomanda che " *Quanto al differimento delle altre udienze e all'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, le indicazioni normative inducono a ritenere che il dirigente dovrà effettuare le proprie scelte in modo da prestare osservanza alle prescrizioni che saranno formulate dalle competenti autorità sanitarie a tutela della salute pubblica e tenendo conto delle risorse disponibili* ".

In assenza di tali precise indicazioni, ed in considerazione della già evidenziata evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto, avuto riguardo alla particolare situazione che sta vivendo la Provincia di Alessandria, il Consiglio dell'Ordine ritiene che, allo stato, sia opportuno adottare misure che evitino il più possibile la celebrazione delle udienze presso il Palazzo di Giustizia.

In tal senso appaiono doverose le considerazioni che seguono:

I) Non essendo allo stato prevedibile l'evoluzione dell'emergenza nel periodo successivo al 15 aprile p.v. una scelta prudenziale impone di evitare per una prima fase, che può individuarsi fino al **15 maggio p.v.,** la celebrazione di tutte le udienze in cui sia prevista la **comparizione personale delle parti o di soggetti diversi dai difensori** (al di fuori ovviamente dalle eccezioni previste dall'art. 83, comma 3 del D.L. 18/2020), rinviando quelle già fissate a data successiva al 30 giugno 2020.

Alessandria, Palazzo di Giustizia - C.so Crimea 81 - Tel. 0131263997 - 0131254141 - Fax 013156238
e-mail: segreteria@ordineavvocatialessandria.it - formazione@ordineavvocatialessandria.it
URL: www.ordineavvocatialessandria.it - PEC: ord.alessandria@cert.legalmail.it
Cod.Fisc. 80051250068

Nella fase successiva, e salvo che, all'esito di un'attività di monitoraggio da svolgersi almeno 10 giorni prima, non si ravvisino le condizioni per un ulteriore differimento, potranno trattarsi solo i procedimenti infra indicati.

II) Per tutti i procedimenti in cui **non sia prevista la comparizione personale delle parti o di soggetti diversi dai difensori** l'unica soluzione, allo stato, ipotizzabile, al fine di evitare il totale arresto dell'attività giudiziaria, appare quella prevista dalla lettera h) del comma 7 dell'art. 83,

Non si ritiene infatti sistematicamente praticabile lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto, di cui alla lettera f) del predetto comma, in considerazione dei problemi che può comportare (per l'incertezza circa l'efficienza, in presenza di eventuali problemi di funzionamento della rete internet, e per la difficolta di adeguamento in tempi rapidi da parte di tutti gli utenti,), anche in rapporto alla auspicabile limitata durata del periodo di emergenza: potrebbe essere tenuta in considerazione, in estrema ipotesi, ove richiesta dalle parti nei termini di cui si dirà.

La celebrazione delle udienze in forma " *figurata* ", come definita dello stesso C.S.M., presuppone però innanzitutto la possibilità di interagire in modo efficiente e rapido con il registro telematico, sia da parte delle cancellerie, che degli studi professionali

Per gli Avvocati sono al riguardo in atto restrizioni alle attività connesse alle misure relative al " *distanziamento sociale* " che incidono sulla possibilità di pieno svolgimento dell'attività professionale presso i propri studi, come previsto attualmente dall'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 22 3,2020

Quest'ultimo, pur escludendo dalla sospensione le attività professionali, richiama comunque le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, il quale impone, tra l'altro, l'adozione di misure atte ad allontanare i dipendenti dai luoghi di lavoro e limitazioni allo svolgimento dell'attività degli stessi professionisti all'interno dei propri studi: misure peraltro prorogate al 13 aprile 2020 (termine di cui si sta già prospettando la proroga alla fine del mese) dal D.P.C.M. emesso il 1° aprile 2020, e che difficilmente per il periodo successivo potranno essere eliminate totalmente.

Occorre altresì considerare che in data 3 aprile 2020 la Regione Piemonte ha emanato l'ordinanza n. 36, che, riprendendo sul punto il contenuto della precedente ordinanza n. 34 del 21.3.2020, ha disposto, con efficacia fino al **13 aprile p.v.** " *La chiusura degli studi professionali, salvo l'utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuate* " [1].

---

[1] Nei chiarimenti emanati dalla Regione Piemonte in pari data viene precisato che: *Viene incentivato il lavoro agile in tutti i casi possibili, fatti salvi quelli ove sia necessario il rispetto dei termini perentori di scadenza e tale necessità non possa essere ovviata attraverso il lavoro agile stesso.*

La forte limitazione della operatività degli studi compromette altresì seriamente la possibilità di svolgere adeguatamente tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per la predisposizione degli atti processuali (colloqui con clienti e consulenti di parte, esame documenti cartacei, etc.)
Proprio in ragione di ciò appare opportuno mantenere una fase intermedia fino al **16 maggio p.v.**, durante la quale evitare lo svolgimento di ogni attività d'udienza, neppure in modo " *figurato* ", onde consentire un adeguato raggiungimento della piena operatività del processo telematico, tenendo conto, ove non venga prorogata la sospensione dei termini dopo il 15 aprile p.v., il sistema si troverà già gravato da depositi di atti relativi a procedimenti interessati dalla sospensione stessa.

Sulla scorta di quanto sopra questo Consiglio ritiene di poter formulare la proposta che segue:

A) Procedimenti ordinari.

A 1) Per le udienze già fissate, in cui sia prevista la **comparizione personale delle parti o di soggetti diversi dai difensori**.
Disporre il rinvio delle udienze a data successiva al **30 giugno 2020**:

A 2) Per le udienze già fissate, in cui **non sia prevista la comparizione personale delle parti o di soggetti diversi dai difensori**.
A 2 a) Disporre il rinvio delle udienze già fissate dal 16 aprile al 15 maggio 2020 a data successiva al **30 giugno 2020**: con l'invito a monitorare nuovamente la piena operatività, nei termini suddetti, del processo telematico, almeno 10 giorni prima della scadenza del 15 maggio, per valutare l'eventuale necessità di adottare un nuovo provvedimento relativo al periodo intercorrente tra il 1 giugno ed il 30 giugno 2020.
A 2 b) Disporre il rinvio, nei termini anzidetti, delle udienze fissate successivamente al periodo suddetto, in relazione alle quali siano previsti termini a ritroso per lo svolgimento delle attività difensive che vengano a cadere prima del 15 maggio 2020.

A mero titolo esemplificativo, sono da considerarsi quali "termini perentori" tutte quelle scadenze che i vari DPCM non hanno prorogato o hanno prorogato entro il termine di scadenza del Decreto in oggetto (13 aprile).
Nel rispetto dell'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22/3/2020:
- i titolari, i collaboratori e i dipendenti in smart - working potranno recarsi negli studi professionali e trattenersi per il solo tempo necessario per il ritiro e la consegna dei documenti;
*- i **professionisti non possono incontrare i propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza**;*
- le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile valutazione del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque, degli obblighi di prevenzione del contagio da COVID-19 previsti dalla normativa attualmente vigente;
- il professionista può recarsi presso gli uffici postali al fine dell'invio e/o ritiro della corrispondenza.

A 2 c) Disporre la celebrazione delle udienze in forma " *figurata* ", a sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 18/2020, nel periodo successivo al 15 maggio 2020 (fatti salvi gli eventuali provvedimenti indicati al punto precedente) mediante lo scambio documentale di atti difensivi (ulteriori rispetto a quelli *ex lege* previsti) e deposito del provvedimento fuori udienza, per i casi in cui sia prevista la sola partecipazione dei difensori: il tutto in conformità alle indicazioni fornite dal C.S.M. nel sopracitato parere.
Benché la norma predetta preveda che tale procedimento possa attuarsi solo per le " *udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti* " si potrebbe allargare la partecipazione ai C.T.U. o agli esperti, che potrebbero rendere il giuramento in via telematica, mediante l'apertura dell'accesso al registro telematico sin dal momento della nomina.
In tale contesto dovrebbe rimanere comunque salva la possibilità per i difensori, con atto da depositarsi entro 7 giorni dalla data dell'udienza stessa, di chiedere, per motivate ragioni, lo svolgimento dell'udienza mediante la celebrazione da remoto.

II) Procedimenti esecutivi.

Svolgimento nella forma predetta dei tutte le udienze, con esclusione di quelle relative alle vendite, nelle ipotesi in cui non sia prevista la partecipazione personale del debitore o di soggetti diversi dai difensori.

III) Procedimenti in materia di separazione e divorzio.

III 1) Celebrazione delle udienze relative alle separazioni giudiziali, in cui si debbano trattare, oltre alle questioni relative alle obbligazioni alimentari, previste dall'art. 83, comma 3, lett. a) del D.L. 18/2020 anche quelle relative all'affidamento dei figli: con l'adozione di ogni misura atta a ridurre i rischi di contagio, ivi compreso un adeguato distacco temporale tra le singole udienze, in modo da ridurre al minimo la compresenza di persone nei corridoi, nonché un distanziamento fisico tra le persone che partecipano alle singole udienze.
III 2) Trattazione secondo in forma " *figurata* " delle udienze relative alle separazioni giudiziali ed ai divorzi congiunti, mediante, il deposito telematico:

- ad opera dei difensori, di una dichiarazione sottoscritta dalle parti (ed inviata ai difensori stessi anche per posta elettronica), con la manifestazione della rinuncia a comparire, la conferma integrale delle condizioni di cui al ricorso presentato, e la reiterazione della volontà di non volersi riconciliare;
- dell'omologa o della sentenza, previa trasmissione al PM., sempre in via telematica, per il parere

III 2) Trattazione dei ricorsi congiunti di cui agli artt. 337 *ter*, 337 *quinquies* c.c. e 710 c.p.c., nella forma di cui al punto precedente ed, in ogni caso, ed in via subordinata, per quelli relativi ai procedimenti di cui all'art. 337 *quinquies* c.c., in cui la comparizione personale delle parti non è comunque prevista.
Ovviamente il regime suddetto non riguarda la fase ordinaria dei procedimenti suddetti, ove non sia prevista la comparizione delle parti o di soggetti diversi dai difensori, la quale valgono le disposizioni relative ai procedimenti ordinari.

IV) Cause di lavoro.

IV 1) Celebrazione in forma " *figurata*" delle udienze intermedie in cui non sia prevista la partecipazione personale delle parti di soggetti diversi dai difensori, nonché delle udienze di discussione, con deposito in via telematica del dispositivo nella stessa giornata, in sostituzione della lettura in udienza a sensi dell'art. 429 c.p.c.-
IV 2) Valutazione della possibilità di effettuare anche le prime udienze *ex* art. 420 c.p.c., nel caso in cui le parti manifestino, in modo analogo rispetto a quello previsto per le separazioni consensuali ed i divorzi congiunti, la volontà di non volere conciliare ed il giudice non ritenga, nell'ambito del potere discrezionale, di disporne l'espletamento, unitamente all'interrogatorio libero (Cass. 05.05.2003, n. 6815; Cass. 26.08.2003, n. 12500; Cass. 15.10.2009, n. 21914).

IV) Cause di locazione.

Rinvio degli sfratti nella fase sommaria e stesso regime per le cause di lavoro per quella ordinaria.

V) Volontaria giurisdizione.

V 1) Provvedere sui ricorsi depositati per la nomina di ADS o Tutori con la nomina di un ADS/ Tutore provvisorio rinviando l'esame del beneficiario a data successiva al 30.6.2020;
V 2) Consentire il giuramento in via telematica degli Avvocati nominati ADS e Tutori ;
V 3) Organizzare le udienze indifferibili ed urgenti che non sia possibile evitare con l'adozione di provvedimenti provvisori, con modalità tali da consentire il distanziamento ed evitando attese alle persone;
V 4) Privilegiare le udienze in forma " *figurata* "con le modalità anzidette.

VI) Procedimento cautelari e di istruzione preventiva.

Svolgimento delle udienze in modalità " *figurata* " con le modalità sopra indicate, ove compatibile con la natura delle attività oggetto del procedimento.

Questo Consiglio precisa altresì che:

- Resta ovviamente ferma la possibilità di chiedere lo svolgimento delle udienze relative a tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, secondo quanto previsto dall'ultima parte dell'art. 83, comma 3, lett. a) del D.L. 11/2020.
- L'assetto sopra evidenziato potrà essere modificato alla luce dell'evoluzione della situazione emergenziale e della normativa relativa "

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Paolo Ponzio